



## REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

## IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

- OGGETTO:** Ditta Monti Francesco e Figli S.r.l. - P. IVA 04187630829 - Centro di autodemolizione nonché stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, anche conto terzi. - Palermo. Art. 208 D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - Modifica.
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", la quale ha istituito il "Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti";
- VISTA la Delibera della Giunta Regionale di Governo n. 260 del 24 Settembre 2014 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al Dott. Ing. Domenico Armenio;
- VISTA la nota del Dirigente Generale prot. n. 9706 del 03/03/2015 con la quale si invitano i Dirigenti di Aree e Servizi di questo Dipartimento a proseguire l'attività gestionale e finanziaria espletata in forza di precedenti deleghe;
- VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 - Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il "Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia", adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani" approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTI il D. Lgs 95/92 e ss.mm.ii. di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati ed il Decreto 16 maggio 96 n. 392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;
- VISTO il Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante "Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, recante "sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche - Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche";
- VISTO il D.Lgs n. 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTRI) e ss.mm.ii.;

- VISTO il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 Marzo 2011, recante "i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.....";
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e ss.mm.ii.;
- VISTA la Circolare prot. 221 del 01/02/2013 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità "Direttiva generale per l'attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia - Anno 2013";
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi" ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO il programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotriifenili (PCB/PCT) soggetti a inventario e dei PCB e PCT in essi contenuti adottato con Ordinanza Commissariale n. 324 del 25/03/2004;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 506 del 26 maggio 2005 con la quale, ai sensi del D.P.R. 12 Aprile 1996, è stato rilasciato alla Ditta Monti Francesco e Figli s.r.l., con sede legale ed impianto in via Via Emanuele Paternò n. 11 nel Comune di Palermo, giudizio positivo di compatibilità ambientale;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 507 del 26 maggio 2005 così come modificata dall'Ordinanza commissariale n. 1022 del 22 Novembre 2006, con la quale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 22/97, (oggi art. 208 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.), il Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti ha approvato il progetto in variante allo strumento urbanistico, del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03, nonché deposito preliminare ed attività di recupero di rifiuti speciali pericolosi e non, provenienti da terzi ed attinenti l'attività di demolizione, proposto dalla Ditta Monti Francesco e Figli s.r.l., con sede legale ed impianto in Palermo, Via Emanuele Paternò n. 11, autorizzandone altresì la realizzazione, nonché l'esercizio dell'attività con prescrizioni;

- VISTA** l'Ordinanza commissariale n. 343 del 13.07.2007, con la quale il Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque in Sicilia, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152/2006, oggi art. 208 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., ha approvato il progetto di adeguamento al D.Lgs. n. 151/2005, proposto dalla Ditta Monti Francesco e Figli s.r.l., relativo al centro di raccolta di RAEE già autorizzato - con Ordinanza commissariale n. 507 del 26.05.2005 così come modificata dalla successiva O.c. n. 1026 del 22.11.2006, autorizzando altresì la realizzazione dei lavori di adeguamento;
- VISTO** il Decreto n. 274/SRB del 23 Dicembre 2008, del Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, con il quale ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. n. 152/06, oggi art. 208 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., è stata modificata l'Ordinanza commissariale n. 507 del 26 Maggio 2005, così come modificata dall'Ordinanza commissariale n. 1022 del 22 Novembre 2006, rilasciata alla Ditta Monti Francesco e Figli s.r.l., con sede legale ed impianto in Palermo, Via Emanuele Paternò n. 11, aggiungendo alla gestione dell'attività già autorizzata, la nuova fase lavorativa di trattamento prevista dalla lettera f) dell'art. 3 del D. Lgs.209/03;
- VISTO** il Decreto n. 126 del 17 Maggio 2010 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/06, oggi art. 208 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., è stata rinnovata fino al 26 Maggio 2020, l'Ordinanza commissariale n. 507 del 26/05/2005 e ss.mm.ii., con la quale è stata concessa alla Ditta Monti Francesco e Figli s.r.l., con sede legale ed impianto in via Emanuele Paternò n. 11, nel Comune di Palermo, l'autorizzazione alla gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione, pressatura e trattamento di cui alle lettere g), h), i) e f) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03
- VISTA** la nota prot. 4657 del 05 Febbraio 2013 con la quale è stata approvata la polizza fidejussoria n. 55308001 del 30/06/2010 stipulata tra la Ditta Monti Francesco e Figli s.r.l. e la Liguria Assicurazioni S.p.A., con sede sociale e Direzione Generale in via Milano n. 2 - 20090 Segrate (MI), con validità dal 30/06/2010 e sino al 26/05/2022, per un importo massimo garantito pari ad €. 274.500,00 (Euro due-cento-settanta-quattro-mila-cinquecento/00), prestata a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, relativa al sito d'impianto autorizzato con l'Ordinanza commissariale n. 507 del 26/05/2005 e ss.mm.ii., rinnovata dal Decreto n. 126 del 17 Maggio 2010;
- VISTA** l'istanza della Ditta Monti Francesco e Figli s.r.l., con sede legale ed impianto in via Emanuele Paternò n. 11 nel Comune di Palermo, acquisita al protocollo di questo Dipartimento in data 16/07/2010 al n. 27923 con la quale si trasmette una relazione tecnica ed elaborati grafici riportanti una diversa distribuzione dei settori, per un più funzionale svolgimento dell'attività;
- VISTA** l'istanza della Ditta Monti Francesco e Figli s.r.l., acquisita al protocollo di questo Dipartimento in data 27/11/2014 al n. 48003, con la quale si trasmette, a sostituzione della documentazione di cui all'istanza del 16/07/2010, una relazione tecnica ed elaborati grafici riportanti una diversa distribuzione dei settori, con un adeguato dimensionamento delle superfici, a seguito dell'intervenuta normativa di cui al D.M. 1 Luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi), ai fini di un migliore e più funzionale svolgimento dell'attività e, a modifica dell'Ordinanza commissariale n. 507 del 26 maggio 2005 e ss.mm.ii., l'autorizzazione alla gestione dell'operazione R12 di cui all'allegato "C" al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., per i rifiuti in ingresso all'impianto;
- VISTA** la nota del 09/03/2015, acquisita agli atti del Dipartimento in data 09/03/2015 al n. 10853 con la quale la Ditta, in relazione alla superiore richiesta di modifica del lay-out di gestione,

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA  
 Marcello Asciutto





dichiara il rispetto dei parametri urbanistici di cui al D.M. 1444/68 e alla Legge 765/67 art. 18;

- VISTA la documentazione prodotta contestualmente all'istanza, parte integrante del presente provvedimento, costituita dai seguenti elaborati:
- *Relazione tecnica;*
  - *Inquadramento territoriale;*
  - *Planimetria con distribuzione settori;*
  - *Pianta delle coperture;*
  - *Planimetria relativa al trattamento delle acque;*
  - *Planimetria relativa ai presidi antincendio;*
  - *Profili e sezioni;*
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/2011 e ss.mm.ii. nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- VISTO il D. Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs.218 del 15 Novembre 2012;
- VISTO il patto d'integrità allegato al presente provvedimento;
- CONSIDERATO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATO che con nota n. 2049 del 20 Gennaio 2015 questo Dipartimento, in ossequio a quanto previsto nel citato Protocollo di legalità, richiedeva al Prefetto di Palermo l'informativa di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii. sulla Società in questione;
- VISTA la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa effettuata il 15/01/2015;
- RITENUTO di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta, in linea con la normativa vigente e con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia e pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., al rilascio della autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., nei termini di cui alle istanze;
- RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06;

**DECRETA**

**ART. 1**

Ai sensi dell'art. 208 del D.L.gs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., la Ditta Monti Francesco e Figli s.r.l., con sede legale ed impianto in via Emanuele Paternò n. 11 nel Comune di Palermo, è autorizzata all'esercizio delle operazioni di recupero R12 di cui all'allegato "C" al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., per i rifiuti in ingresso all'impianto autorizzato con l'Ordinanza commissariale n. 507 del 26 maggio 2005 e ss.mm.ii..

**ART. 2**

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., sono approvate le modifiche non sostanziali al progetto approvato con l'Ordinanza commissariale n. 507 del 26 maggio 2005 e ss.mm.ii., costituite dagli elaborati elencati in premessa, parte integrante del presente provvedimento, consistenti nella riorganizzazione delle aree di stoccaggio, attraverso una diversa distribuzione dei settori con un adeguato dimensionamento delle superfici, a seguito dell'intervenuta normativa di cui al D.M. 1 Luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi) ed ai fini di un migliore e più funzionale svolgimento dell'attività.

**ART. 3**

I rifiuti in uscita dall'impianto potranno essere conferiti solo ad impianti regolarmente autorizzati che provvedono ad ulteriori operazioni di recupero, diverse dalle sole operazioni R12 e R13.

**ART. 4**

Quando a seguito di controlli, l'impianto e la sua gestione non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006. L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento. Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

**ART. 5**

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii..

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 Marzo 2011.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA  
*Marcello...*

ART. 6

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. n. 159/11.

ART. 7

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

ART. 8

Restano valide le prescrizioni di cui all'Ordinanza commissariale n. 507 del 26 Maggio 2005 e ss.mm.ii., rinnovata fino al 26 Maggio 2020 dal Decreto n. 126 del 17 Maggio 2010, per quanto non espressamente modificato e/o integrato con il presente Decreto.

ART. 9

La Provincia Regionale di Palermo, anche avvalendosi dell'ARPA Struttura Territoriale di Palermo ed il Comune di Palermo, eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

ART. 10

Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.


ART. 11

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla Ditta, all'U.R.P. di questo Dipartimento affinché sia pubblicato per intero sul sito WEB ed alla G.U.R.S. affinché sia pubblicato per estratto.  
Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Palermo, Provincia regionale di Palermo, Prefettura di Palermo, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, A.R.P.A. Sicilia, A.R.P.A. S.T. di Palermo.

Palermo, li 21 APR. 2015

Il Responsabile dell'Istruttoria  
(Marcello Asciano)

Il Dirigente U.O 1  
(Dott.ssa M. Gabriella Corleo)



VISTO  
IL DIRIGENTE GENERALE  
Ing. Domenico Agnello